

**Allegato A al Decreto n. 027 del 06 NOV. 2020** pag. 1/15

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DALL' ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E S.M.I. - Triennio 2016-2018 - Rep. n. 49/CSR DEL 31 marzo 2020

A. COMPENSI PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI E VETERINARI A TEMPO INDETERMINATO

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso orario (Art. 43, lett. A, comma 1) € 29,12/ora	Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Quota oraria di anzianità per specialista ambulatoriale (Art. 43, lett. A, comma 2) - € 0,04916/ora per ogni mese di servizio fino al 192° per anzianità maturata alla data del 29/02/1996 - € 0,017/ora per ciascun mese a partire dal 193° sempre alla data del 29/02/1996	Importo orario da aggiungere al compenso orario e da calcolare sulla base dei mesi di servizio maturati alla data del 29/02/1996.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo notturno e festivo (art. 43, lett. A, comma 3) € 7,998/ora	Compensi orari aggiuntivi per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo festivo notturno (art. 43, lett. A, comma 4) € 13,33/ora	Compensi orari aggiuntivi per le ore notturne festive.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Fondo per la ponderazione qualitativa delle	<i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>L'AIR definirà le risorse e le modalità attuative di tale</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<p>quote orarie a favore di specialisti ambulatoriali interni (art. 43, lett. B, comma 1) € 4,875/ora</p>		<p><i>Fondo da ripartire in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o, in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.</i></p>
<p>Quota oraria di ponderazione delle quote orarie a favore di specialisti ambulatoriali interni (art.-43, lett. B comma 5) € 2,95/ora</p>	<p>Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività, a titolo di ACCONTO.</p>	<p><i>L'erogazione dell'acconto non cambia per effetto del nuovo ACN. In attesa della definizione dell'AIR.</i></p>
<p>Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie a favore di veterinari (art. 43, lett. B, comma 1) € 4,875/ora a far data dal 01/01/2019</p>	<p><i>In attesa della definizione dell'AIR.</i></p>	<p><i>Di nuova introduzione. L'AIR definirà le risorse e le modalità attuative di tale Fondo da ripartire in favore di tutti i veterinari mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o, in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.</i></p>
<p>Assegno ad personam (art. 43, lett. B comma 4)</p>	<p>Assegno spettante ai medici titolari di incarico inferiore a 12h/sett.li per mantenere inalterati i livelli retributivi al 31/12/2003, come determinati dal DPR n. 271/2000, riassorbibile in caso di aumento delle ore di incarico.</p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>
<p>Quota oraria AIR (art. 43, lett. B comma 7) € 0,66/ora</p>	<p>Importo € 0,46 spettante dall'1/01/2010 aumentato di € 0,20 dall'1/01/2019 per la stipula degli Accordi decentrati.</p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN. Tali risorse, dal 01/01/2019, sono preventivamente decurtate, per ciascun anno, delle risorse necessarie al finanziamento di cui all'articolo 8, comma 8 del presente ACN (compenso Referente di AFT).</i></p>
<p>Ulteriore quota oraria aggiuntiva AIR (art. 43, lett. B comma 7) € 0,20/ora a far data dal 01/01/2019</p>	<p>Importo aggiuntivo spettante dall'1/01/2019 per la stipula degli Accordi decentrati finalizzato all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 "Obiettivi prioritari ei politica sanitaria nazionale".</p>	<p><i>Di nuova introduzione. Tali risorse, dal 01/01/2019, sono preventivamente decurtate, per ciascun anno, delle risorse necessarie al finanziamento di cui all'art. 8, comma 8 dell'ACN (compenso Referente AFT).</i></p>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<p>Prestazioni aggiuntive (art. 43, lett. B, comma 8)</p>	<p>Compenso previsto dal Nomenclatore tariffario per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 41, comma 3 e quelle riportate nell'Allegato 3, commi 1-4.</p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>
<p>Risorse per Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) (art. 43, lett. B, comma 8) € 0,05/ora a far data dal 01/01/2019</p>	<p>Riguardano le Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) di cui all'art. 41, comma 4 e all'Allegato 3, comma 6.</p>	<p><i>Di nuova introduzione.</i></p> <p>Si tratta di prestazioni che possono essere eseguite dallo specialista ambulatoriale e dal veterinario e remunerate nel limite delle risorse messe a disposizione della Regione, previa autorizzazione aziendale, nella misura del 40% di quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario regionale, fatta salva diversa determinazione dell'AIR.</p>
<p>Indennità di disponibilità (art. 45) dall'1/01/2019</p>	<p>Emolumento aggiuntivo della quota oraria <u>ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato</u> che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 42.</p> <p>Indennità corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali e ai veterinari con incarico a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende.</p> <p>Il venir meno del rapporto esclusivo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'art. 20, comma 2 dell'ACN 2020, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno.</p> <p>Allo specialista ambulatoriale o al veterinario con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'art. 31, comma 5 dell'ACN 2020, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), non spetta detta indennità.</p>	<p><i>Di nuova introduzione.</i></p> <p>Il FONDO REGIONALE ANNUO è stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in € 0,39/ora di attività.</p> <p>Sono comprese nel monte ore di attività <u>le ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite</u> ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare.</p> <p><i>CALCOLO fondo regionale annuo = € 0,39 X n. ore di attività a tempo indeterminato di cui al precedente anno solare.</i></p> <p>La Regione determina annualmente la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo.</p> <p>Il fondo annuo regionale come sopra determinato viene ripartito annualmente <u>sulla base del numero delle ore di incarico complessivamente attivate a livello regionale relative al precedente anno solare</u> degli specialisti ambulatoriali e dei veterinari di cui all'art. 45, comma 2.</p> <p>La quota oraria determinata dalla Regione come sopra è assegnata, ai sensi del comma 2, agli specialisti ambulatoriali e veterinari aventi diritto nel limite massimo di euro 8,60/ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda.</p> <p>L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro. Lo specialista e il veterinario sono tenuti a comunicare alle Aziende entro 15 giorni la</p>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
		<p>variazione dello stato che comporta la decadenza del diritto alla indennità.</p> <p>Le quote eventualmente non assegnate vanno ad integrare le risorse previste per le Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.).</p> <p><i>Con nota prot. n. 361 del 7/04/2020 SISAC ha comunicato che per il solo anno 2020 il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene posticipato al 1° ottobre 2020 specificando che i richiedenti dovranno presentare detta dichiarazione all'Azienda presso la quale detengono un incarico precisando di non aver svolto a far data dal 31/03/2020 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo) e di non svolgere attività libero professionale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 dell'ACN) e fino al 31/12/2020.</i></p>
<p>Compenso aggiuntivo per prestazioni protesiche ed attività ortesica (art. 43, comma 11) € 3,14/ora</p>	<p>Spetta per le ore dedicate <u>in modo esclusivo</u> a tale attività.</p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>
<p>Prolungamento orario (art. 29, commi 5-6)</p>	<p>Sono corrisposti i compensi di cui all'art. 43, lettere A e B.</p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>
<p>Compenso per attività esterna per specialista ambulatoriale (art. 32, commi 5, 6 e 9)</p>	<p>Importo forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario di cui all'art. 43, lett. A, commi 1 e 2:</p> <p>Per compiti istituzionali e doveri d'ufficio è previsto un rimborso per l'attività svolta con uso del proprio automezzo nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale di un litro di benzina verde per ogni Km, nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).</p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
<p>Compenso per attività esterna per veterinario (art. 32, commi 7 e 9)</p>	<p>Importo forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario di cui all'art. 43, lett. A, comma 1: – se <u>al di fuori dell'orario di servizio</u> rapportato ad un impegno di 90 minuti per primo accesso; per ulteriori accessi successivi al primo, previa autorizzazione aziendale, il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.</p> <p>CALCOLO Art. 32, comma 7 Compenso orario: - Fuori orario: 90' la prima e 20' dalla successiva al prima.</p> <p>Per compiti istituzionali e doveri d'ufficio è previsto un rimborso per l'attività svolta con uso del proprio automezzo nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale di un litro di benzina verde per ogni Km, nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).</p>	<p><i>Di nuova introduzione.</i></p>
<p>Indennità professionale specifica (art. 50, comma 1) € 103,29 lordi, per dodici mensilità</p>	<p>Importo da corrispondere agli specialisti ambulatoriali professionalmente esposti <u>in modo permanente al rischio radiologico</u> di cui al D.Lgs. n. 230/95 ed alla Legge n. 460/88 <u>in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata.</u></p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>
<p>Indennità professionale specifica per rischio radiologico (art. 50, comma 2) € 103,29 lordi, per dodici mensilità</p>	<p>Importo da corrispondere agli specialisti ambulatoriali e veterinari, che non operano in maniera costante in zona controllata, <u>per rischio radiologico previo accertamento da parte di una apposita Commissione.</u></p>	<p><i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i></p>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Rimborso spese viaggio (art. 51)	Spetta a specialisti ambulatoriali interni e anche a veterinari per incarichi svolti <u>in Comune diverso da quello di residenza</u> , purché compresi nello stesso ambito zonale. La SISAC pubblica, con le cadenze previste, il valore del rimborso chilometrico.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Premio annuo di collaborazione (art. 47, commi 1, 3, 4 e 5)	È corrisposto un premio pari a un dodicesimo dell'importo annuo del compenso orario, dell'anzianità e dell'acconto del fondo per la ponderazione qualitativa (art. 43, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5). Da corrispondere una sola volta all'anno a tutti gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato .	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Premio di operosità (Art. 48, commi 6 e 10)	Spetta allo specialista ambulatoriale e al veterinario dopo almeno un anno di servizio.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Contributo previdenziale (art. 53)	Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese. La quota parte a carico dell'Azienda è pari al 14,19% mentre l'aliquota previdenziale a carico dello specialista ambulatoriale è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell'art. 1, comma 763 della Legge 27/12/2006 n. 296.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN, ad eccezione del versamento da effettuarsi mensilmente.</i>

B. COMPENSI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO PROFESSIONISTI

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso orario (art. 44, lett. A, comma 1) € 23,71/ora	Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Quota oraria di anzianità (art. 44, lett. A, comma 2) € 0,042 per ogni mese di servizio per anzianità maturata fino al 192° mese alla data del 31/12/1998 € 0,022 per ciascun mese a partire dal 193° mese sempre alla data del 31/12/1998	Importo orario da aggiungere al compenso orario e da calcolare sulla base dei mesi di servizio maturati alla data del 31/12/1998.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo notturno e festivo (art. 44, lett. A, comma 3) € 5,835/ora	Compenso orario aggiuntivo per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo festivo notturno (art. 44, lett. A, comma 4) € 9,725/ora	Compenso orario aggiuntivo per le ore notturne festive.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art. 44, lett. B, comma 1) pari ad € 3,67/ora	<i>In attesa della definizione dell’AIR.</i>	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>L’AIR definirà le risorse e le modalità attuative di tale Fondo da ripartire in favore di tutti i professionisti mediante l’attribuzione di una quota oraria e/o, in ragione dell’impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Assegno ad personam (art. 44, lett. B, comma 2)	Assegno spettante ai professionisti titolari di incarico inferiore a 12h/sett.li per mantenere inalterati i livelli retributivi al 31/12/2003, come determinati dal DPR n. 446/2001, riassorbibile in caso di aumento delle ore di incarico.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Quota oraria di ponderazione qualitative delle quote orarie (art. 44, lett. B, comma 5) € 1,75/ora	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività, a titolo di acconto.	<i>L'erogazione dell'acconto non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>
Quota oraria AIR (art. 44, lett. B comma 6) € 0,46/ora	Importo € 0,33 spettante dall'1/01/2010 aumentato di € 0,13 dall'1/01/2019 per la stipula degli Accordi decentrati	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> Tali risorse, dal 01/01/2019, sono preventivamente decurtate, per ciascun anno, delle risorse necessarie al finanziamento di cui all'articolo 8, comma 8 del presente Accordo (rif. compenso Referente AFT).
Ulteriore Quota oraria aggiuntiva AIR (art. 44, lett. B comma 6) € 0,13/ora a far data dal 01/01/2019	Importo aggiuntivo spettante dall'1/01/2019 per la stipula degli Accordi decentrati finalizzato all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 "Obiettivi prioritari ei politica sanitaria nazionale".	<i>Di nuova introduzione.</i> Tali risorse, dal 01/01/2019, sono preventivamente decurtate, per ciascun anno, delle risorse necessarie al finanziamento di cui all'articolo 8, comma 8 del presente Accordo (rif. compenso Referente AFT).
Prestazioni aggiuntive (art. 44, comma 7)	Compenso previsto dal Nomenclatore tariffario per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 41, comma 3.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) per psicologo (art. 44, lett. B, comma 7) € 0,03/ora a far data dal 01/01/2019	Riguardano le Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) di cui all'art. 41, comma 4 e all'Allegato 3, comma 6.	<i>Di nuova introduzione.</i> Si tratta di prestazioni che possono essere eseguite dallo psicologo e remunerate nel limite delle risorse messe a disposizione della Regione, previa autorizzazione aziendale, nella misura del 40% di quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario regionale, fatta salva diversa determinazione dell'AIR.
Indennità di disponibilità (art. 45) dall'1/01/2019	Emolumento aggiuntivo della quota oraria <u>ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato</u> che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 42.	<i>Di nuova introduzione.</i> Il FONDO REGIONALE ANNUO è stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in € 0,39/ora di attività. Sono comprese nel monte ore di attività <u>le ore</u>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
	<p>Indennità corrisposta mensilmente ai professionisti con incarico a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende.</p> <p>Il venir meno del rapporto esclusivo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'art. 20, comma 2 dell'ACN 2020, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno.</p> <p>Al professionista con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'art. 31, comma 5 dell'ACN 2020 non spetta detta indennità.</p>	<p><u>complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite</u> ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare.</p> <p><i>CALCOLO fondo regionale annuo = € 0,39 X n. ore di attività a tempo indeterminato di cui al precedente anno solare.</i></p> <p>La Regione determina annualmente la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo.</p> <p>Il fondo annuo regionale come sopra determinato viene ripartito annualmente <u>sulla base del numero delle ore di incarico complessivamente attivate a livello regionale relative al precedente anno solare</u> dei professionisti di cui all'art. 45, comma 2.</p> <p>La quota oraria determinata dalla Regione come sopra è assegnata, ai sensi del comma 2, ai professionisti aventi diritto <u>nel limite massimo di euro 8,60/ora</u>, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda.</p> <p>L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro. I professionisti sono tenuti a comunicare alle Aziende entro 15 giorni la variazione dello stato che comporta la decadenza del diritto alla indennità.</p> <p>Le quote eventualmente non assegnate vanno ad integrare le risorse previste per le Prestazioni di Particolare Interesse (P.P.I.) per i psicologi.</p> <p><i>Con nota prot. n. 361 del 7/04/2020 SISAC ha comunicato che <u>per il solo anno 2020</u> il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene posticipato al 1° ottobre 2020 specificando che i richiedenti dovranno presentare detta dichiarazione all'Azienda presso la quale detengono un incarico precisando di non aver svolto a far data dal 31/03/2020 (data di entrata in vigore del nuovo Accordo) e di non svolgere attività libero professionale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 dell'ACN) e fino al 31/12/2020.</i></p>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso aggiuntivo per attività psicoterapeutica (art. 46) € 6,50/ora	Da corrispondere ai soli psicologi abilitati all'espletamento di attività psicoterapeutica che svolgano tale attività, per le ore destinate alla stessa, fermo restando la dimostrazione e certificazione risultanti dal piano di trattamento.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Prolungamento orario (art. 29, commi 5-6)	Sono corrisposti i compensi di cui all'art. 44, lettere A e B.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso per attività esterna (art. 32, commi 8-9)	Importo forfetario aggiuntivo da calcolarsi sul compenso orario pari ad € 19,45/ora + anzianità, maggiorato: – del 35% in caso di <u>attività svolta al di fuori dell'orario di servizio</u> , – del 25% in caso di <u>attività svolta in orario di servizio</u> . Per compiti istituzionali e doveri d'ufficio è previsto un rimborso per l'attività svolta con uso del proprio automezzo nella misura pari ad 1/5 del prezzo ufficiale di un litro di benzina verde per ogni Km, nonché copertura assicurativa totale (tipo kasco).	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Indennità di rischio (art. 50, comma 3) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da corrispondere ai soli chimici e biologi esposti a rischio di radiazioni con le modalità eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende ULSS.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Rimborso spese viaggio (art. 51)	Spetta per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché compresi nello stesso ambito zonale. La SISAC pubblica, con le cadenze previste, il valore del rimborso chilometrico.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Premio annuo di collaborazione (art. 47, commi 2, 4 e 5)	È corrisposto un premio pari a un dodicesimo dell'importo annuo del compenso orario, dell'anzianità e dell'acconto del fondo per la ponderazione qualitativa (art. 44, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5). Da corrispondere una sola volta all'anno a tutti i professionisti a tempo indeterminato.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Premio di operosità (art. 48)	Spetta ai professionisti dopo almeno un anno di servizio.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Contributo previdenziale (art. 53)	Da calcolarsi su tutti i compensi ad eccezione dei rimborsi spese. La quota parte a carico dell'Azienda è pari al 14,19% mentre l' aliquota previdenziale a carico del professionista è stabilita dal rispettivo Ente di previdenza, a norma dell'art. 1, comma 763 della Legge 27/12/2006 n. 296.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN, ad eccezione del versamento da effettuarsi mensilmente.</i>

C. COMPENSI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso orario (art. 49, comma 1) € 39,96/ora	Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività effettivamente espletata.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo notturno e festivo (art. 49, comma 4: art. 43, lett. A, comma 3) € 7,998/ora	Spetta allo specialista ambulatoriale e al veterinario un compenso orario aggiuntivo per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo notturno festivo (art. 49, comma 4: art. 43, lett. A, comma 4) € 13,33/ora	Spetta allo specialista ambulatoriale e al e al veterinario un compenso orario aggiuntivo per le ore notturne festive.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso orario aggiuntivo notturno e festivo (art. 49, comma 4: art. 44, lett. A, comma 3) € 5,835/ora	Spetta al professionista un compenso orario aggiuntivo per le ore festive e notturne non festive (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario aggiuntivo notturno festivo (art. 49, comma 4: art. 44, lett. A, comma 4) € 9,725/ora	Spetta al professionista un compenso orario aggiuntivo per le ore notturne festive.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Indennità professionale specifica (art. 50, comma 1) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da corrispondere agli specialisti ambulatoriali esposti <u>in modo permanente al rischio radiologico</u> di cui al D.Lgs. n. 230/95 ed alla Legge n. 460/88 <u>in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata</u> .	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN-</i>
Indennità professionale specifica per rischio radiologico (art. 50, comma 1) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da corrispondere agli specialisti ambulatoriali e veterinari , che non operano in maniera costante in zona controllata, <u>per rischio radiologico previo accertamento da parte di una apposita Commissione</u> .	<i>Di nuova introduzione.</i>
Indennità di rischio (art. 50, comma 3) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da corrispondere ai soli chimici e biologi esposti a rischio di radiazioni con le modalità eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende ULSS.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso per attività esterna (art. 49, comma 5)	Spetta allo specialista ambulatoriale un importo forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario di cui all'art. 44-43, lett. A, commi 1 e 2.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso aggiuntivo per attività esterna (art. 49, comma 5)	Spetta al professionista un importo forfetario aggiuntivo da calcolarsi sul compenso orario pari ad € 19,45/ora, maggiorato: - del 35% in caso di attività svolta al di fuori dell'orario di servizio - del 25% in caso di <u>attività svolta in orario di servizio</u> .	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Quota oraria AIR (art. 49, comma 7) € 0,76/ora	Importo € 0,44 spettante dall'1/01/2010 aumentato di € 0,32 dall'1/01/2019 per la stipula degli Accordi decentrati.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Ulteriore Quota oraria aggiuntiva AIR (art. 49, comma 7) € 0,32/ora a far data dal 01/01/2019	Importo aggiuntivo spettante dall'1/01/2019 per la stipula degli Accordi decentrati finalizzato all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 "Obiettivi prioritari ei politica sanitaria nazionale"	<i>Di nuova introduzione.</i>
Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie a favore dello specialista ambulatoriale interno (art. 43, lett. B, comma 1) € 4,875/ora	<i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>L'AIR definirà le risorse e le modalità attuative di tale Fondo da ripartire in favore di tutti gli specialisti ambulatoriali mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o, in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.</i>
Quota oraria di ponderazione delle quote orarie a favore di specialisti ambulatoriali interni (art.-43, lett. B comma 5) € 2,95/ora	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività, a titolo di ACCONTO .	<i>L'erogazione dell'acconto non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie a favore del veterinario (art. 43, lett. B, comma 1) € 4,875/ora a far data dal 01/01/2019	<i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>	<i>Di nuova introduzione.</i> <i>L'AIR definirà le risorse e le modalità attuative di tale Fondo da ripartire in favore di tutti i veterinari mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o, in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.</i>
Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie a favore del professionista (art. 44, lett. B, comma 1) pari ad € 3,67/ora	<i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>L'AIR definirà le risorse e le modalità attuative di tale Fondo da ripartire in favore di tutti i professionisti mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o, in ragione dell'impegno degli stessi e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto.</i>
Quota oraria di ponderazione qualitative delle quote orarie (art. 44, lett. B, comma 5) € 1,75/ora	Importo orario da corrispondersi per ogni ora di attività, a titolo di acconto.	<i>L'erogazione dell'acconto non cambia per effetto del nuovo ACN.</i> <i>In attesa della definizione dell'AIR.</i>
Rimborso spese viaggio (art. 51)	Vedasi modalità indicate e nei tempi previsti per gli incarichi a tempo indeterminato.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Contributi previdenziali (art. 53)	Vedasi modalità indicate e nei tempi previsti per gli incarichi a tempo indeterminato.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN, ad eccezione del versamento da effettuarsi mensilmente.</i>

D. COMPENSI INCARICHI PROVVISORI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E PROFESSIONISTI

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Compenso orario (art. 49, comma 8: 43, lettera A, comma 1) € 29,12/ora	Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività allo specialista ambulatoriale e al veterinario .	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>

Istituto Economico	Modalità di calcolo ACN	Modalità attuative
Rimborso spese viaggio (art. 49, comma 8: art. 51)	Da riconoscere allo specialista ambulatoriale e al veterinario . Vedasi modalità indicate e nei tempi previsti per gli incarichi a tempo indeterminato.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Indennità professionale specifica (art. 50, comma 1) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da riconoscere agli specialisti ambulatoriali professionalmente esposti <u>in modo permanente al rischio radiologico</u> di cui al D.Lgs. n. 230/95 ed alla Legge n. 460/88 <u>in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata</u> .	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Indennità professionale specifica per rischio radiologico (art. 50, comma 2) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da corrispondere agli specialisti ambulatoriali e veterinari , che non operano in maniera costante in zona controllata, <u>per rischio radiologico previo accertamento da parte di una apposita Commissione</u> .	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Compenso orario (art. 49, comma 9: art. 44, lett. A, comma 1)) € 23,71/ora	Da riconoscere al professionista . Importo orario da corrispondersi mensilmente per ogni ora di attività.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Rimborso spese viaggio (art. 49, comma 9: art. 51)	Da riconoscere al professionista . Vedasi modalità indicate e nei tempi previsti per gli incarichi a tempo indeterminato.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Indennità di rischio (art. 49, comma 9: art. 50) € 103,29 lordi, per dodici mensilità	Importo da corrispondere ai SOLI chimici e biologi esposti a rischio di radiazioni con le modalità eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso le Aziende ULSS.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Prolungamento orario (art. 29, commi 5-6)	Sono corrisposti allo specialista ambulatoriale interno e al veterinario i compensi di cui all'art. 43, lettere A e B.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Prolungamento orario (art. 29, commi 5-6)	Sono corrisposti al professionista i compensi di cui all'art. 44, lettere A e B.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN.</i>
Contributi previdenziali (art. 53)	Vedasi modalità indicate e nei tempi previsti per gli incarichi a tempo indeterminato.	<i>Non cambia per effetto del nuovo ACN, ad eccezione del versamento da effettuarsi mensilmente.</i>